

**Elementi essenziali da rispettare ai fini della sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli spazi viabili**

1. L'occupazione della sede stradale non deve creare pericolo o intralcio per la circolazione pedonale, ciclabile e veicolare.
2. È possibile occupare esclusivamente lo spazio destinato ai pedoni o alla sosta.
3. Non deve essere occultata la segnaletica stradale relativamente ai cartelli di pericolo, precedenza, divieto e obbligo. Nel caso, la segnaletica occultata deve essere ripetuta apponendola in modo fisso e visibile alle strutture del dehors.
4. Lungo i marciapiedi deve essere garantito uno spazio libero per i flussi pedonali di almeno 1,00 mt., tra l'edificio e il dehors, o pari alla larghezza del marciapiede, se inferiore.
5. Qualora si intenda occupare lo spazio di sosta, questo deve essere occupato per l'intera profondità, fino alla striscia di demarcazione della sosta compresa (ma non oltre) oppure, ove questa non è presente, fino a mt. 2,00 di profondità dove vige la sosta in linea, o fino a 4,50 mt. di profondità laddove vige o è in uso la sosta a spina o a pettine.
6. Gli spazi occupati devono essere accessibili ai disabili, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia.
7. Gli spazi che si intendono occupare su sede rialzata, banchina a parcheggio o marciapiede, adiacenti a carreggiate o piste ciclabili, devono distare almeno 50 cm. da queste.
8. Gli spazi che si intendono occupare su sede rialzata, banchina a parcheggio o marciapiede, o su area destinata alla sosta, posti a meno di 3 mt. dalla carreggiata veicolare devono essere delimitati su tre lati da elementi (parapetti o fioriere) idonei a impedire fisicamente che un bambino possa repentinamente sfuggire verso la medesima carreggiata.
9. Gli ombrelloni possono sporgere dall'area di occupazione fino ad un massimo di 1 mt. solo su area pedonale garantendo un'altezza della falda da terra non inferiore a 2 mt.
10. Deve essere garantita una distanza dai passi carrai e dalle strisce pedonali non inferiore a 1,50 mt.
11. Deve essere garantita una distanza dall'intersezione tra due strade non inferiore a 5 mt.
12. È ammissibile occupare aree poste oltre la carreggiata veicolare solo su strade locali, a senso unico, ad una corsia, soggette a viabilità marginale e traffico ridotto.
13. Non sono ammesse modifiche viabili o spostamento di aree di sosta riservate.
14. Sono ammesse deroghe alle suddette prescrizioni qualora i presupposti delle stesse venissero meno (p. es. occupazione di area mercatale in orari compatibili con le operazioni di mercato, ovvero distanza dalle strisce pedonali quando l'occupazione, rispetto alla direzione del flusso veicolare sulle carreggiate a senso unico, è tale da non pregiudicare la visibilità reciproca tra pedoni e conducenti).
15. Non sono ammesse manomissioni, di alcun genere, del suolo pubblico.
16. Nel caso vengano installate strutture tipo pedane e similari, le infrastrutture sottostanti esistenti (pozzetti, caditoie, etc.) dovranno essere facilmente raggiungibili.
17. Le citate strutture non dovranno essere in alcun modo, di impedimento al regolare defluire delle acque meteoriche.

18. Le stesse strutture dovranno essere rimosse, da parte del Privato entro 48 ore dalla semplice richiesta da parte del Comune, al fine di permettere alla stessa o agli enti coutenti del sottosuolo aventi titolo la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti.

Beinasco, 11 maggio 2021